

## **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e sullo schema di regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti, di cui all'articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Allegati A e B alla delibera n. 276/22/CONS).

In particolare, l'Autorità

### **INVITA**

i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni sul documento posto a consultazione, con particolare riferimento alla Parte A e B delle linee guida (Allegato A) e alle definizioni e all'articolato del Regolamento (Allegato B), fornendo, ove possibile, le relative risposte alle domande predisposte.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «*Consultazione pubblica concernente lo schema di linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e sullo schema di regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti, di cui all'articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633*», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), **entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della delibera n. 276/22/CONS** sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica [segreteria.dsdi@agcom.it](mailto:segreteria.dsdi@agcom.it), entro il termine di trenta (30) giorni dalla pubblicazione della delibera n. 276/22/CONS sul sito *internet* dell'Autorità.

Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente e un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni. Le modalità di svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell'Autorità, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita una dichiarazione ai sensi del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente

l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In assenza di tali motivazioni le informazioni comunicate si considereranno pubblicabili e accessibili. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

La Direzione valuterà l'ammissibilità delle eventuali richieste di sottrazione all'accesso solo qualora riceva istanze di accesso ai documenti, dandone preventiva comunicazione al rispondente. L'Autorità si riserva di pubblicare sul proprio sito *web*, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it), le osservazioni e i documenti pervenuti anche in forma non anonima, tenendo conto del grado di accessibilità indicato.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.